




*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

P. 15286 del 20/09/2016

Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome per l'adozione dell'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.

il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali rappresentato dal Sottosegretario di Stato On. le Giuseppe Castiglione, delegato per taluni atti di competenza dell'amministrazione con Decreto Ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.205 del 4 settembre 2014, e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rappresentata dal Presidente *pro tempore* On. Stefano Bonaccini;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, articolo 4, ed in particolare il comma 1 che stabilisce che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'esito favorevole di valutazione del testo del provvedimento "Accordo multiregionale" espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 giugno 2016 (Repertorio atti n 102/C S R del 9 giugno 2016),

SANCISCONO

l'intesa per l'adozione dell' "Accordo multiregionale", accluso alla presente dichiarazione, al fine di attuare gli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.

Roma, li

Il Sottosegretario del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

Il Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome

Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020

TRA

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

E

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020

tra

il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nel corpo del seguente atto denominata Amministrazione centrale, rappresentato dal Direttore Generale, in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP 2014-2020;

e

le Regioni e le Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, rappresentate dai responsabili dei competenti Uffici;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";

VISTO il DM 1622 del 16 febbraio 2014 recante, tra l'altro, l'individuazione dell'Autorità di gestione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

VISTO il DM 25934 del 16 dicembre 2014 recante individuazione dell'Autorità di certificazione e dell'Autorità di Audit del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

VISTA la L. 29 dicembre 1990, n. 428 concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990" che all'art. 4, comma 3 prevede che i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie siano adottati d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;

VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

VISTO l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;

VISTA la nota CSR 0002200 del 4 maggio 2016 della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, con la quale sono stati trasmessi gli esiti sintetici della seduta del 4 maggio 2016 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, ed in particolare l'all. 2, contenente la proposta di accordo multiregionale per il riparto delle competenze e delle relative risorse finanziarie tra lo Stato e le Regioni delle misure del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020);

VISTO in particolare l'art. 123, par. 6 e par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ove è stabilito che qualora siano stati designati organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, i relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto;

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020, ed in particolare il capitolo 11 "Modalità di attuazione";

VISTO in particolare il paragrafo 11.2 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, che prevede l'istituzione di un Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;

CONSIDERATO che occorre garantire adeguata omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del Programma operativo FEAMP, assicurando il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale e discutendo periodicamente l'avanzamento del Programma al fine di valutare i correttivi strategici opportuni;

VISTA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sancita nella seduta del 9 giugno 2016

Tutto ciò premesso,

con il presente atto si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Multiregionale

1. Oggetto del presente Accordo Multiregionale (di seguito A.M.) è l'attuazione coordinata, tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 (di seguito Programma) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015.

2. L'A.M. in particolare:

a) approva il piano finanziario (Allegato 1) articolato per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni) rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse finanziarie complessivamente attribuita alle Amministrazioni regionali e alla Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. Ai fini dell'avvio degli interventi, le risorse finanziarie afferenti alle misure di competenza degli Organismi intermedi si intendono attribuite a ciascuno di essi in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui alle premesse, per un totale complessivo riportato nell'allegata tabella al presente accordo (Allegato 3). L'approvazione dei Piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per anno e per priorità/misura, al lordo ed al netto della riserva di efficacia dell'attuazione, con evidenza del *target* fisico e finanziario al 31 dicembre 2018 connesso alla suddetta riserva di efficacia, è demandata al Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;

b) identifica le funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega delle stessa agli Organismi intermedi;

c) definisce le funzioni del Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi la cui istituzione è demandata a successivo decreto dell'Autorità di Gestione.

Art. 2 - Piani finanziari, riserva di efficacia dell'attuazione, disimpegno automatico e modifiche

1. Piani finanziari

- a) Eventuali modifiche dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, ivi comprese quelle afferenti alla ripartizione percentuale della dotazione finanziaria tra Stato e Regioni/Province autonome, che non comportano una rimodulazione dell'articolazione del Piano finanziario del Programma Operativo, sono approvate in sede di Tavolo istituzionale.
- b) Eventuali modifiche dei piani finanziari diverse da quelle di cui al comma precedente sono deliberate in sede di Tavolo istituzionale e trasmesse al Comitato di Sorveglianza FEAMP per la successiva approvazione.
- c) Le variazioni ai piani finanziari di cui al presente articolo, una volta adottate dall'organo competente, comportano la modifica dell'allegato 1 al presente Accordo.

2. Riserva di efficacia

- a) Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Amministrazione centrale e gli Organismi intermedi, per

quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento dei *target* fisici e finanziari previsti, per priorità, dal Programma alla data del 31 dicembre 2018.

- b) In caso di conseguimento dei *target* intermedi per ciascuna priorità a livello del Programma le risorse legate alla riserva di efficacia saranno ripartite, in conformità al piano finanziario di competenza, tra tutte le Amministrazioni che hanno conseguito il *target* fisico e finanziario assegnato.

Eventuali risorse non assegnate per mancato raggiungimento del *target* finanziario da parte di un'Amministrazione, saranno ripartite tra le Amministrazioni che hanno conseguito il *target* fisico e finanziario assegnato in funzione del risultato conseguito secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale.

- c) Nel caso in cui il parziale conseguimento dei *target* di cui alla lettera a) da parte di una o più Amministrazioni comporti il mancato conseguimento del *target* per una priorità a livello di Programma, il piano finanziario di tali Amministrazioni verrà ridotto, relativamente alla priorità interessata, secondo criteri definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito rispetto al *target* prefissato. Le risorse finanziarie derivanti dalla predetta riduzione saranno riassegnate secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale.

3. Disimpegno automatico (Regola N+3)

- a) Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Amministrazione centrale e gli Organismi Intermedi, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento del *target* finanziario previsto dal Programma.
- b) Nel caso in cui il parziale conseguimento del *target* di cui alla lettera a) da parte di una o più Amministrazioni comporti il mancato conseguimento del *target* a livello di Programma per una annualità, il relativo piano finanziario verrà ridotto secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito rispetto al *target* prefissato.

4. Modifiche

Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente articolo che comportino qualsiasi variazione ai piani finanziari delle Amministrazioni regionali e provinciali, dovranno essere deliberate con voto unanime dei componenti il Tavolo Istituzionale. In caso contrario le variazioni dovranno essere approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Art. 3 - Attività disciplinate dall'A.M.

1. Tavolo istituzionale


- a) Il Tavolo istituzionale, di cui al Programma FEAMP 2014/2020, è istituito con decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità di gestione del PO.
- b) Il Tavolo istituzionale svolge le seguenti funzioni:
- Analisi preliminare delle tematiche da sottoporre all'esame del Comitato di Sorveglianza, con particolare riferimento ai documenti che necessitano di esplicita approvazione da parte del medesimo Comitato;
 - Condivisione dei documenti di indirizzo e attuazione uniforme del Programma Operativo FEAMP, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, schede tecniche di misura, criteri

- di ammissibilità, linee guida in materia di spese ammissibili e di gestione delle irregolarità e frodi;
- Concertazione di modalità e procedure per la comunicazione e il trattamento delle irregolarità;
 - Definizione delle modalità di redazione del Manuale delle procedure e dei controlli degli Organismi intermedi sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dall'Autorità di Gestione;
 - Analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione e individuazione di proposte per la loro risoluzione;
 - Monitoraggio qualitativo e finanziario dello stato di avanzamento del Programma;
 - Analisi e approvazione delle modifiche da apportare ai piani finanziari di cui al presente Accordo, nonché definizione delle relative tempistiche;
 - Elaborazione e relativa approvazione dei criteri e delle modalità di cui all'art. 2, commi 2 e 3, entro sei mesi dalla propria istituzione;
 - Concertazione delle modalità di coordinamento per il monitoraggio ambientale in ambito VAS (Valutazione Ambientale Strategica);
 - Condivisione delle modalità di attivazione degli strumenti finanziari di cui alla Parte II, Titolo IV, del Regolamento (UE) n. 508/2014.

2. Sistema informativo di monitoraggio

- a) Il sistema informativo FEAMP è implementato, sul portale SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, in ambito SIAN, tenuto conto delle esigenze e necessità del PO FEAMP nonché dell'esigenza di colloquio con il sistema comunitario (SFC 2014) e nazionale (sistema IGRUE).
- b) Il presente A.M. impegna:
 - l'Amministrazione centrale a regolamentare e rendere disponibile alle Regioni e alle Province autonome l'accesso al sistema informativo FEAMP, al fine di rendere possibile l'esecuzione dei compiti assegnati;
 - le Amministrazioni Regionali e Provinciali ad aggiornare, a scadenze concordate, il sistema informativo di gestione e monitoraggio con le informazioni e i dati di propria competenza, al fine di consentire all'Amministrazione centrale di corrispondere agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore.

3. Funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione

- a) All'Autorità di gestione sono attribuite le funzioni di cui all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 97 del Regolamento (UE) n. 508/2014. Inoltre, l'Autorità di Gestione è responsabile dell'organizzazione e gestione delle azioni di informazione e comunicazione del Programma FEAMP di cui all'art. 119 e all'Allegato V del Regolamento (UE) n. 508/2014 e di tutti gli atti a valenza esterna e sovrintende all'elaborazione del Piano di valutazione del Programma ex artt. 56 del Regolamento n. 1303/2013 e 113 lett. b) del Regolamento n. 508/2014 e all'attuazione delle relative attività. L'Autorità di gestione è responsabile della gestione dell'attuazione del Programma nel suo insieme, conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
 - b) All'Autorità di certificazione - AGEA - Organismo pagatore nazionale - sono attribuite le funzioni di cui all'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 

4. Modalità di delega di funzioni dell'AdG e dell'AdC alle Regioni e alle Province autonome.

- a) L'Autorità di Gestione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, delega le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, a gestire con competenza esclusiva o condivisa, le misure così come indicate nell'Allegato 2 e le relative risorse finanziarie.
- b) La convenzione di delega da sottoscrivere tra AdG e OI disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi all'attuazione della stessa.
- c) La eventuale designazione di FLAG in qualità di Organismi intermedi rientra nella esclusiva responsabilità dell'AdG e si perfeziona secondo la procedura prevista dal Programma Operativo ed in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- d) Su mandato dell'Autorità di certificazione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, possono svolgere le funzioni ad esse delegate.
- e) La convenzione di delega da sottoscrivere tra AdC e OI disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa.
- f) Ciascun Organismo intermedio ha il compito di individuare, nella propria struttura, un referente dell'Autorità di gestione e un referente dell'Autorità di certificazione.



Allegato 1

Reg. to n. 508/2014	Descrizione	Priorità	OT	Risorse UE Allegato XIII PO FEAMP	% RIPART. NE QUOTA UE per PRIORITA' (D.M. 1034 19/01/2016)		RIPARTIZIONE QUOTA UE				
					STATO	REGIONI	STATO	REGIONI			
Capo I del Reg. 508/14 - Sviluppo sostenibile della pesca					€ 173.955.765		€ 81.299.801				
art. 26	Innovazione (nel settore della pesca)	1	3	€ 6.000.000	53,02%	46,98%	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 2.100.000	€ 900.000
art. 27	Servizi di consulenza	1	3	€ 1.000.000			€ 0	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 0	€ 0
art. 28	Partenariati tra esperti scientifici e pescatori	1	3	€ 1.000.000			€ 0	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 0	€ 0
art. 29	Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e di dialogo sociale	1	8	€ 9.000.000			€ 0	€ 9.000.000	€ 0	€ 6.300.000	€ 2.700.000
art. 30	Diversificazione e nuove forme di reddito	1	3	€ 4.000.000			€ 0	€ 4.000.000	€ 0	€ 2.800.000	€ 1.200.000
art. 31	Sostegno all'avviamento di giovani pescatori	1	3	€ 1.000.000			€ 0	€ 1.000.000	€ 0	€ 700.000	€ 300.000
art. 32	Salute e sicurezza	1	3	€ 6.000.000			€ 0	€ 6.000.000	€ 0	€ 4.200.000	€ 1.800.000
art. 33	arresto temporaneo	1	3	€ 18.674.840			€ 18.674.840	€ 18.674.840	€ 0	€ 0	€ 0
art. 34	arresto definitivo	1	6	€ 33.081.144			€ 33.081.144	€ 33.081.144	€ 0	€ 0	€ 0
art. 35	fondi mutualistici per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali	1	3	€ 2.000.000			€ 0	€ 2.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
art. 36	sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca	1	6	€ 2.000.000			€ 0	€ 2.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
art. 37	sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione ed alla cooperazione regionale	1	6	€ 9.000.000			€ 0	€ 9.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
art. 38	limitazione dell'impatto della pesca e adeguamento della pesca alla protezione della specie	1	6	€ 6.000.000			€ 0	€ 6.000.000	€ 0	€ 4.200.000	€ 1.800.000
art. 39	Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine	1	6	€ 9.000.000			€ 0	€ 9.000.000	€ 0	€ 0	€ 0
art. 40 paragrafo 1, lettera a) b) c) d) e) f) e i)	protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili	1	6	€ 17.000.000			€ 4.000.000	€ 17.000.000	€ 13.000.000	€ 2.800.000	€ 1.200.000

Reg.to n. 508/2014	Descrizione	Priorità	OT	Risorse UE Allegato XIII PO FEAMP	% RIPART. NE QUOTA UE per PRIORITA' (D.M. 1034 19/01/2016)		RIPARTIZIONE QUOTA UE				
					STATO	REGIONI	STATO	REGIONI			
art. 40 paragrafo 1, lettera h)	risarcimento danni da mammiferi e uccelli protetti	1	3	€ 1.000.000			€ 1.000.000	€ 0	€ 700.000	€ 300.000	
art. 41, paragrafo 1	efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici	1	4	€ 6.000.700			€ 6.000.700	€ 0	€ 4.200.490	€ 1.800.210	
paragrafo 2	efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici-sostituzione motori	1	4	€ 1.600.001			€ 1.600.001	€ 0	€ 1.120.000	€ 480.000	
art. 42	Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate	1	3	€ 6.000.000			€ 6.000.000	€ 0	€ 4.200.000	€ 1.800.000	
art. 43 (paragrafo 1 e 3)	Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca	1	3	€ 23.000.000			€ 23.000.000	€ 0	€ 16.100.000	€ 6.900.000	
art. 43 (paragrafo 2)	Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca	1	6	€ 0			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
art. 44 paragrafo 1	1 a) promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale di cui all'articolo 29; 1 b) investimenti a bordo di cui all'art. 32 e) investimenti ai sensi dell'art. 42 f) investimenti di cui all'art. 43	1	8	€ 1.699.100			€ 1.699.100	€ 0	€ 1.189.370	€ 509.730	
paragrafo 1	1 c) investimenti di cui agli artt. 38 e 39	1	3	€ 2.000.000			€ 2.000.000	€ 0	€ 1.400.000	€ 600.000	
paragrafo 2	1 d) miglioramento dell'efficienza energetica e le mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 41	1	6	€ 2.000.000			€ 2.000.000	€ 0	€ 1.400.000	€ 600.000	
art. 44 paragrafo 2	avviamento giovani pescatori di cui all'art. 31, ad eccezione del paragrafo 2 lettera b)	1	4	€ 1.000.000			€ 1.000.000	€ 0	€ 700.000	€ 300.000	
art. 44 paragrafo 3	interventi di cui agli artt. 26, 27 e 28	1	3	€ 1.000.000			€ 1.000.000	€ 0	€ 700.000	€ 300.000	
art. 44 paragrafo 4	diversificazione di cui art. 30	1	3	€ 1.000.000			€ 1.000.000	€ 0	€ 700.000	€ 300.000	
art. 44 paragrafo 5	fauna e flora acquatiche (a: interventi su siti Natura2000, b: installazione di elementi per proteggere e potenziare fauna e flora acquatiche)	1	6	€ 1.000.000			€ 1.000.000	€ 0	€ 700.000	€ 300.000	
Capo II del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura					€ 110.567.415	5,43%	€ 6.000.000	€ 104.567.415	94,57%	€ 6.000.000	€ 104.567.415

Reg. n. 508/2014	Descrizione	Priorità	OT	Risorse UE Allegato XIII PO FEAMP	% RIPART. NE QUOTA UE per PRIORITA' (D.M. 1034 19/01/2016)		RIPARTIZIONE QUOTA UE			
					STATO	REGIONI	STATO	REGIONI		
art. 47	Innovazione	2	3	€ 3.000.000	0,00%	€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 3.000.000	€ 700.000	€ 300.000
	a) investimenti produttivi	2	3	€ 25.000.000		€ 0	€ 25.000.000	€ 25.000.000	€ 0	€ 7.500.000
	b) diversificazione produzione	2	3	€ 5.957.360		€ 0	€ 5.957.360	€ 5.957.360	€ 0	€ 1.787.208
	c) ammodernamento delle unità	2	3	€ 18.000.000		€ 0	€ 18.000.000	€ 18.000.000	€ 0	€ 5.400.000
	d) miglioramento e ammodernamento connesso a salute e benessere animale	2	3	€ 2.000.000		€ 0	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 0	€ 600.000
	e) investimenti per ridurre impatti su ambiente e uso efficace delle risorse	2	6	€ 17.011.656		€ 0	€ 17.011.656	€ 17.011.656	€ 0	€ 5.103.497
art. 48	INVESTIMENTI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DI PRODUZIONE	2	3	€ 2.000.000		€ 0	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 0	€ 600.000
	valore ai prodotti	2	3	€ 1.000.000		€ 0	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 0	€ 300.000
	h) eccesso stagli o legume	2	3	€ 4.000.000		€ 0	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ 0	€ 1.200.000
	i) diversificazione del reddito	2	6	€ 2.000.000		€ 0	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 0	€ 600.000
	j) impatto dell'attività sulle acque	2	6	€ 3.000.000		€ 0	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 0	€ 900.000
	k) promozione sistemi a circuito chiuso	2	4	€ 4.098.399		€ 0	€ 4.098.399	€ 4.098.399	€ 0	€ 1.229.520
	l) aumento dell'efficienza energetica	2	4	€ 2.000.000		€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 2.000.000	€ 700.000	€ 300.000
art. 49	Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole	2	3	€ 5.000.000		€ 0	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 0	€ 1.500.000
art. 50	promozione del capitale umano e del collegamento in rete	2	8	€ 5.000.000		€ 0	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 0	€ 1.500.000
art. 51	aumento del potenziale dei siti di acquacoltura	2	6	€ 5.000.000		€ 0	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 0	€ 1.500.000
art. 52	promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile	2	3	€ 3.000.000		€ 0	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 0	€ 900.000
art. 53	conversione ai sistemi di ecogestione e audit dell'acquacoltura biologica	2	6	€ 1.500.000		€ 0	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 0	€ 450.000
art. 54	prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura	2	6	€ 1.000.000		€ 0	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 0	€ 300.000
art. 55	misure sanitarie	2	3	€ 1.000.000		€ 0	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 0	€ 300.000
art. 56	misure relative alla salute e al benessere degli animali	2	3	€ 2.000.000		€ 0	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 0	€ 600.000
art. 57	Assicurazione degli stock acquicoli	2	3	€ 3.000.000		€ 3.000.000	€ 0	€ 3.000.000	€ 0	€ 0
Capo III del Reg. 508/14 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura (CLLD)				€ 42.430.000	100,00%	€ 0	€ 42.430.000	€ 42.430.000	€ 0	€ 0

Reg.to n. 508/2014	Descrizione	Priorità	OT	Risorse UE Allegato XIII PO FEAMP	% RIPART. NE QUOTA UE per PRIORITA' (D.M. 1034 19/01/2016)		RIPARTIZIONE QUOTA UE				
					STATO	REGIONI	STATO	REGIONI			
art. 52	sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo	4	8	€ 2.000.000			€ 2.000.000	€ 0	€ 1.400.000	€ 600.000	
art. 53	attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo	4	8	€ 38.430.000			€ 38.430.000	€ 0	€ 26.901.000	€ 11.529.000	
art. 54	attività di cooperazione	4	8	€ 2.000.000			€ 2.000.000	€ 0	€ 1.400.000	€ 600.000	
Capo IV del Reg. 508/14 - Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione				€ 72.088.028	36,07%	63,93%	€ 72.088.028	€ 46.088.028			
art. 66	piani di produzione e di commercializzazione	5	3	€ 6.000.000			€ 6.000.000	€ 0	€ 6.000.000	€ 0	
art. 67	aiuto al magazzino	5	3	€ 6.088.028			€ 6.088.028	€ 0	€ 0	€ 0	
art. 68	misure a favore della commercializzazione	5	3	€ 20.000.000			€ 13.911.972	€ 6.088.028	€ 13.911.972	€ 0	
art. 69	trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	5	3	€ 40.000.000			€ 0	€ 40.000.000	€ 4.261.620	€ 1.826.408	
Capo VI del Reg. 508/14 - Misure di accompagnamento della PCP in regime di gestione concorrente				€ 102.428.971	100,00%	0,00%	€ 102.428.971	€ 0	€ 28.000.000	€ 12.000.000	
art. 76	paragrafo 2 da a) a d) e da f) a i) controllo ed esecuzione	3	6	€ 55.443.892			€ 55.443.892	€ 0	€ 6.160.433	€ 0	
art. 77	paragrafo 2 e) controllo ed esecuzione	3	6	€ 0			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	raccolta dati	3	6	€ 46.985.079			€ 46.985.079	€ 0	€ 11.746.270	€ 0	
Capo VII del Reg. 508/14 - Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri				€ 32.246.800	55,00%	45,00%	€ 17.735.740	€ 14.511.060			
art. 78	assistenza tecnica su iniziativa degli Stati Membri			€ 32.246.800			€ 17.735.740	€ 14.511.060	€ 8.328.493	€ 3.569.354	
Capo VIII del Reg. 508/14 - Misure riguardanti la PMI finanziata in regime di gestione concorrente				€ 4.445.560	100,00%	0,00%	€ 4.445.560	€ 0			
	1 a) politica marittima integrata in gestione concorrente	6	6	€ 3.000.000			€ 3.000.000	€ 0	€ 3.000.000	€ 0	
art. 80	1 b) politica marittima integrata in gestione concorrente	6	6	€ 0			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	1 c) politica marittima integrata in gestione concorrente	6	6	€ 1.445.560			€ 1.445.560	€ 0	€ 0	€ 0	
TOTALE				€ 537.262.559			€ 248.366.255	€ 288.896.304	€ 0	€ 0	

ELENCO MISURE A COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI OOII

Regolamento n. 508/2014	Descrizione	Priorità	OT
Capo I del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile della pesca			
art. 29	promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale	1	8
art. 30	Diversificazione e nuove forme di reddito	1	3
art. 31	Sostegno all'avviamento di giovani pescatori	1	3
art. 32	Salute e sicurezza	1	3
art. 38	limitazione dell'impatto della pesca e adeguamento della pesca alla protezione della specie	1	6
art. 40 paragrafo 1, lettera h)	risarcimento danni da mammiferi e uccelli protetti	1	3
art. 41, paragrafo 1	efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici	1	4
art. 41 paragrafo 2	efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici-sostituzione motori	1	4
art. 42	Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate	1	3
art. 43 (paragrafo 1 e 3)	Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca	1	3
art. 44 paragrafo 1 pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne	1 a) promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale di cui all'articolo 29,	1	8
	1 b) investimenti a bordo di cui all'art. 32 e) investimenti ai sensi dell'art. 42 f) investimenti di cui all'art. 43	1	3
	1 c) investimenti di cui agli artt. 38 e 39	1	6
	1 d) miglioramento dell'efficienza energetica e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 41	1	4
art. 44 paragrafo 2	avviamento giovani pescatori di cui all'art. 31, ad eccezione del paragrafo 2 lettera b)	1	3
art. 44 paragrafo 3	interventi di cui agli art. 26, 27 e 28	1	3
art. 44 paragrafo 4	diversificazione di cui art. 30	1	3
art. 44 paragrafo 6	fauna e flora acquatiche (a: interventi su siti Natura2000, b: installazione di elementi per proteggere e potenziare fauna e flora acquatiche)	1	6

Capo II del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

art. 48	a) Investimenti produttivi	2	3
	b) diversificazione produzione	2	3
	c) ammodernamento delle unità	2	3
	d) miglioramento e ammodernamento connesso a salute e benessere animale	2	3
	e) investimenti per ridurre impatti su ambiente e uso efficace delle risorse	2	6
	f) investimenti per migliorare la qualità o aggiungere valore ai prodotti	2	3
	g) recupero stagni o lagune	2	3
	h) diversificazione del reddito	2	3
	i) impatto dell'attività sulle acque	2	6
	j) promozione sistemi a circuito chiuso	2	6
	k) aumento dell'efficienza energetica	2	4
art. 50	promozione del capitale umano e del collegamento in rete	2	8
art. 51	aumento del potenziale dei siti di acquacoltura	2	6
art. 52	promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile	2	3
art. 53	conversione ai sistemi di ecogestione e audit dell'acquacoltura biologica	2	6
art. 54	prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura	2	6
art. 55	misure sanitarie	2	3
art. 56	misure relative alla salute e al benessere degli animali	2	3
Capo III del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura (CLLD)			
art. 62	sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo	4	8
art. 63	attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo	4	8
art. 64	attività di cooperazione	4	8
Capo IV del Reg.508/14 - Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione			
art. 69	trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	5	3

ELENCO MISURE A GESTIONE CONDIVISA TRA OOII E STATO

Regolamento n. 508/2014	Descrizione	Priorità	OT
Capo I del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile della pesca			
art. 26	Innovazione (nel settore della pesca)	1	3
art. 40 paragrafo 1, lettera a) b) c) d) e) f) g) e i)	protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili	1	6
Capo II del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura			
art. 47	Innovazione	2	3
art. 49	Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole	2	3
Capo IV del Reg.508/14 - Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione			
art. 68	misure a favore della commercializzazione	5	3
Capo VII del Reg.508/14 - Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri			
art. 78	assistenza tecnica su iniziativa degli Stati Membri		

ELENCO MISURE A COMPETENZA ESCLUSIVA STATO

Regolamento n. 508/2014	Descrizione	Priorità	OT
Capo I del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile della pesca			
art. 27	Servizi di consulenza	1	3
art. 28	Partenariati tra esperti scientifici e pescatori	1	3
art. 33	arresto temporaneo	1	3
art. 34	arresto definitivo	1	6
art. 35	fondi mutualistici per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali	1	3
art. 36	sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca	1	6
art. 37	sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione ed alla cooperazione regionale	1	6
art. 39	innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine	1	6
Capo II del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura			
art. 57	Assicurazione degli stock acquicoli	2	3
Capo IV del Reg.508/14 - Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione			
art. 66	piani di produzione e di commercializzazione	5	3
art. 67	aiuto al magazzinaggio	5	3
Capo VI del Reg.508/14 - Misure di accompagnamento della PCP in regime di gestione concorrente			
art. 76	paragrafo 2 da a) a d) e da f) a l) controllo ed esecuzione	3	6
art. 77	raccolta dati	3	6
Capo VIII del Reg.508/14 - Misure riguardanti la PMI finanziata in regime di gestione concorrente			
art. 80	1 a) politica marittima integrata in gestione concorrente	6	6
	1 c) politica marittima integrata in gestione concorrente	6	6